

Oggi ai lettori una cartolina ricordo. L'intervento del sen. Tatò sull'iniziativa di Gazzetta e comitato pro Canne

Sesta provincia, l'anniversario

È trascorso un anno dalla pubblicazione della legge istitutiva

Desidero sentitamente complimentarmi con la Gazzetta del Mezzogiorno ed il Comitato italiano pro Canne della Battaglia per l'interessante ed originale iniziativa che viene messa in atto oggi, sabato 11 giugno, per ricordare ai lettori tutti il primo anniversario della legge istitutiva (n.148 del 2004) della Provincia di Barletta-Andria-Trani votata in modo definitivo dal Parlamento il 19 maggio e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale l'11 giugno 2004 n.148, attraverso una cartolina celebrativa.

Si tratta di una iniziativa davvero encomiabile perché tesa a far sì che i nostri Comuni, ad iniziare soprattutto dalle città capoluogo Barletta-Andria-Trani comincino a prendere piena consapevolezza

di questa nuova realtà istituzionale che dovrà portarci a compiere un notevole balzo in avanti nella storia di questa regione.

Questa iniziativa ritengo assuma anche un significato di ripresa di ottimismo e buona volontà in un territorio ricco di straordinaria vitalità ma che purtroppo in questo momento sta attraversando un grave periodo di crisi che ci auguriamo sia superato al più presto con il fattivo sostegno di tutti noi Parlamentari e di tutte le Istituzioni presenti a livello europeo, nazionale e regionale.

Non possiamo dimenticare che questa nuova Provincia può e deve offrire prospettive di progresso sociale ed opportunità di crescita, specie per le nuove generazioni.

Se sappiamo ben guardare dentro la nostra realtà, senza lasciarci prendere da pessimismo o vittimismo, abbiamo potenzialità enormi che hanno da sempre costituito la nostra ricchezza, a cominciare dai prodotti dell'agricoltura (olio d'oliva, vini doc, ortofrutta) oggi sempre più richiesti a livello internazionale per finire ai prodotti del marmo, del tessile, del commercio, dell'artigianato diffuso, della pesca, ecc.

Senza dire del turismo che trova il suo punto di forza nelle immense bellezze naturali e paesaggistiche (Parchi dell'Alta Murgia, delle Saline di Margherita di Savoia e della Valle dell'Ofanto), e nella straordinaria ricchezza dei siti storici ed archeologici che spaziano da Canne della Battaglia a Ca-

stel del Monte, dalla Cattedrale di Trani al Colosso di Barletta, dal Dolmen di Bisceglie alle ricchezze archeologiche di Canosa di Puglia.

Abbiamo in questa nuova Provincia una vera ricchezza di Beni Culturali che costituiscono la nostra identità storica scolpita nelle pietre; e, come ho recentemente affermato in un Corso di Formazione per Giovani proprio a Barletta, ritengo che in questo settore dobbiamo saper creare maggiori possibilità di sviluppo per l'occupazione giovanile.

Crede che non a caso il legislatore abbia dato tempo sino al 2008 per porre serie basi a questa nuova realtà istituzionale: perché dobbiamo nel frattempo non soltanto preoccuparci di creare strutture ed infrastrutture che avvicino-

sempre più questi dieci Comuni, ma anche preoccuparci di formare una nuova classe dirigente che sappia dal 2008 in avanti gestire adeguatamente questa nuova realtà istituzionale da noi per decenni lungamente agognata e che dovremo affidare alle nuove generazioni non come «contenitore vuoto» ma sostanziato di idee e programmi che dovranno essi col loro entusiasmo e le loro capacità professionali e politiche saper portare avanti per una compiuta realizzazione.

Ringrazio per la costante opera di sensibilizzazione che la Gazzetta del Nord Barese continua lodevolmente a perseguire su questo tema.

Biagio Tatò
senatore del Collegio n.4 Barletta-Andria-Trani-Canosa di Puglia



La cartolina celebrativa della sesta Provincia

Ecco il testo della legge 11 giugno 2004, n. 148 «Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 2004.

Articolo 1
1. Nell'ambito della regione Puglia è istituita la provincia di Barletta-Andria-Trani.
2. La circoscrizione territoriale della provincia di Barletta-Andria-Trani è costituita dai seguenti comuni: Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Margherita di Savoia, Minervino Murge, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola, Trani e Trinitapoli.
3. Il capoluogo della nuova provincia è situato nelle città di Barletta, Andria e Trani.
4. Lo statuto stabilisce quale delle tre città capoluogo è sede legale della provincia.

Articolo 2
1. Le province di Bari e di Foggia procedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche di personale e deliberano lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della giunta, in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.
2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati, non prima del termine di tre anni e non oltre il termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla giunta provinciale previo concerto con il commissario che il Ministro dell'interno nomina, con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi. Il commissario è nominato dal Ministro dell'interno entro sei mesi dalla data

Articolo per articolo tutti le norme che hanno sancito la nascita del nuovo ente pugliese con un capoluogo policentrico

La legge istitutiva della provincia del Nord Barese

Barletta-Andria-Trani, ecco il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'11 giugno dello scorso anno

di entrata in vigore della presente legge.

3. L'assemblea dei sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ove costituita, designa, secondo le modalità stabilite con determinazione dell'assemblea medesima, un coordinatore delegato a partecipare, con funzioni consultive, alle attività del commissario di cui al comma 2, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

4. Le prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Barletta-Andria-Trani hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi della provincia di Foggia o di Bari, successivo alla scadenza del termine di cui al comma 2, primo periodo.

5. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di Bari o di Foggia, gli adempimenti di cui al comma 2, primo periodo, sono effettuati in tempo utile per consentire lo svolgimento delle prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Barletta-Andria-Trani e il rinnovo degli organi elettivi delle province di Bari e di Foggia nel primo turno amministrativo successivo alla data dello scioglimento anticipato.

6. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 4, gli organi delle province di Bari e di Foggia continuano ad esercitare le loro funzioni nell'ambito dell'intero territorio delle rispettive circoscrizioni, come delimitate dalle norme vigenti prima



L'aula del Senato

(foto Calvaresi)

della data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 3
1. Nel termine di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Bari, di Foggia e di Barletta-Andria-Trani, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122. In caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di Bari o di Foggia, la determinazione delle tabelle è ef-

fezzuata entro il termine di cui all'articolo 2, comma 5.

Articolo 4
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto, nel termine di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, i provvedimenti ne-

cessari per l'istituzione nella provincia di Barletta-Andria-Trani degli uffici periferici dello Stato entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali.

2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono altresì individuate le procedure per la gestione da parte del commissario di cui all'articolo 2 delle risorse rese disponibili dalla presente legge ai fini del-

l'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.

4. La dislocazione degli uffici e dei servizi provinciali, nell'ambito delle città capoluogo, è disposta con deliberazione del consiglio provinciale in base ai criteri stabiliti dallo statuto.

5. Lo statuto stabilisce, al-

Articolo 5
1. Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra le province di Bari e Foggia e la provincia di Barletta-Andria-Trani si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 17 e 18, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.

Articolo 6
1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli uffici territoriali del Governo e gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito delle province di Bari e di Foggia e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui al comma 2 dell'articolo 1, sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici della provincia di Barletta-Andria-Trani.

2. Le responsabilità relative agli atti e agli affari amministrativi di cui al comma 1 sono imputate agli organi e agli uffici della provincia di Barletta-Andria-Trani a decorrere dalla data del loro insediamento.

Articolo 7
1. Per l'attuazione dell'articolo 2, comma 2, è autorizzata la spesa di 250.000 euro annui per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per

gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Per l'attuazione dell'articolo 2, comma 4, è autorizzata la spesa di 567.370 euro annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Per l'attuazione dell'articolo 4 è autorizzata la spesa di 16.456.873 euro annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 16.156.873 euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 300.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Ogni settimana in omaggio con
LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO

www.gazzettaffari.com

...e i tuoi annunci sono

Gratis
subito in pagina!

